



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**PRESIDENZA DEL COORDINATORE**

(N° e data della registrazione di protocollo  
sono riportati nei metadati di Script@  
File "Segnatura.xml" allegato alla PEC)

Torino, lì 26 Aprile 2023.

Allegati:

**OGGETTO:** Liquidazione degli onorari e competenze degli avvocati nei ricorsi per decreti ingiuntivi.

Ai Giudici di pace dell'Ufficio del Giudice di pace di Torino.

Ai GOP in supplenza

p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI TORINO

In merito alla richiesta avanzata dal giudice onorario Dottoressa Rivello relativa alla liquidazione degli onorari e competenze degli avvocati nei ricorsi per decreti ingiuntivi secondo una vecchia tabella in uso presso l'ufficio del Giudice di pace di Torino, questo Presidente, fermo restando che non rientra nei suoi poteri quello di sindacare il merito dei provvedimenti dei giudici, né tantomeno quello di indicare criteri per la concreta liquidazione degli onorari, non può però non evidenziare come con l'entrata in vigore del D.M. 147/2022 siano stati superati i vecchi parametri **essendo stati previsti per tutte le tipologie di giudizio - e non solo per le procedure monitorie - nuovi scaglioni in base al valore della controversia.**

Con particolare riferimento alla liquidazione delle procedure monitorie, i nuovi parametri sono riassunti nella seguente tabella:

	da €	da €	da €	da €
	5.200,01	26.000,01	52.000,01	260.000,01
	da € 0	a €	a €	a €
Valore	a € 5.200,00	26.000,00	52.000,00	260.000,00
Fase di studio, istruttoria, conclusiva	473,00	567,00	1.370,00	2.242,00
				4.394,00

L'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022 prevede poi che: *ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, **possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.***

Il D.M. 55/2014 continua poi prevedendo ulteriori ipotesi di aumenti e diminuzioni connessi a situazioni particolari.

È evidente, pertanto, che il giudice che voglia mantenersi nei parametri legali determinerà secondo il proprio prudente apprezzamento la somma da liquidare partendo dal valore medio previsto per il singolo scaglione sul quale applicherà la riduzione o l'aumento fino al 50% (ad es. per le procedure monitorie di valore fino a 5.200 euro essendo il valore medio previsto pari a € 473 potrà liquidare da 237 a 710 euro) in base alle caratteristiche indicate dal sopra riportato art. 4 comma 1, operando poi ulteriori aumenti o diminuzioni per i casi peculiari indicati dal D.M. 55/2014.

Cordiali saluti.

*Il Presidente Vicario del Tribunale  
Coordinatore dell'ufficio del Giudice di pace  
Dott. Modestino Villani  
(Firmato digitalmente)*